



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- Pubblicate le norme procedurali per le sanzioni EBA agli emittenti token in ambito MICAR
- EBA: linee guida e RTS su governance, conflitti d'interesse e remunerazione per emittenti token
- Le Sezioni Unite sull'ammortamento c.d. "alla francese"

ALTRE NOTIZIE

- MIFID II ed ESMA: le aspettative sull'uso dell'IA nei servizi di investimento al dettaglio
- La revisione del quadro prudenziale per le imprese di investimento
- Le modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019 in attuazione degli Orientamenti EBA



HIGHLIGHTS

[Pubblicate le norme procedurali per le sanzioni EBA agli emittenti token in ambito MICAR](#)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 30 maggio 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/1504 del 22 febbraio 2024, il quale integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) specificando le norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'EBA, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penali di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi.

In particolare, tali norme procedurali per l'imposizione di sanzioni per gli emittenti token, prevedono:

- **Diritto di presentare osservazioni:** la persona soggetta ad indagini per una presunta violazione di cui all'allegato V o VI del Regolamento MICAR, ha il diritto di presentare osservazioni scritte sulla sintesi delle conclusioni dell'indagine entro un termine ragionevole, non inferiore a quattro settimane, prima che il funzionario incaricato trasmetta le conclusioni all'EBA.
- **Assistenza legale:** la persona oggetto delle indagini può avvalersi di un difensore di sua scelta durante le indagini.
- **Valutazione delle osservazioni:** il funzionario incaricato delle indagini dovrà valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'EBA.
- **Valutazione della completezza del fascicolo:** l'EBA deve valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti.
- **Osservazioni scritte aggiuntive:** affinché la persona oggetto delle indagini possa preparare adeguatamente la propria difesa, l'EBA, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, potrà presentare ulteriori osservazioni scritte.
- **Facoltà di imporre penali di mora:** qualora l'EBA adotti una decisione che impone a una persona oggetto di indagini di porre fine a una violazione o richieda la produzione di informazioni complete o la presentazione di registri, dati o qualsiasi altro materiale, oppure decida di svolgere un'ispezione in loco, l'EBA potrà imporre penali di mora per obbligare la persona interessata a rispettare la decisione.
- **Presentazione di osservazioni prima delle penali di mora:** prima di imporre penali di mora, l'EBA darà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni scritte.
- **Decisioni provvisorie e audizioni:** qualora l'EBA adotti una decisione provvisoria ai sensi dell'art. 135, paragrafo 2, del Regolamento MICAR, concederà alla persona oggetto delle indagini la possibilità di essere sentita quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, e prima dell'adozione di una decisione di conferma.
- **Cessazione delle penali di mora:** qualora l'EBA decida di imporre una penali di mora, la persona interessata potrà essere sentita e non sarà più soggetta a penali di mora dal momento in cui ottempera alla decisione presa dall'Autorità nei suoi confronti.
- **Accesso al fascicolo:** dopo aver ricevuto la notifica della sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dall'EBA, la persona oggetto delle indagini avrà diritto di accesso al fascicolo, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali.
- **Uso dei documenti del fascicolo:** l'uso dei documenti del fascicolo consultati sarà consentito solo per i procedimenti giudiziari o amministrativi in relazione a violazioni del Regolamento MICAR.



[\[clicca qui\]](#)



EBA: linee guida e RTS su governance, conflitti d'interesse e remunerazione per gli emittenti token collegati ad attività (ART)

Sono state pubblicate dall'EBA le linee guida e le bozze finali dei regolamenti tecnici (RTS) riguardanti i conflitti di interesse, la *governance* e la remunerazione per gli emittenti di token collegati ad attività (ART), in conformità all'articolo 34, paragrafo 13, del Regolamento MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114).

L'articolo incarica l'EBA, in stretta collaborazione con l'ESMA e la BCE, di emanare linee guida per specificare i requisiti minimi dei dispositivi di *governance* per gli emittenti di ART, con particolare attenzione agli strumenti di monitoraggio dei rischi, ai piani di continuità operativa e ai meccanismi di controllo interno.

Le linee guida chiariscono, principalmente, le varie disposizioni di *governance* del Regolamento MiCAR, tenendo conto del principio di proporzionalità, specificando i requisiti riguardanti i compiti, le responsabilità e il funzionamento dell'organo di gestione, e l'organizzazione degli emittenti di ART. L'obiettivo è quello di assicurare una gestione sana di tutti i rischi associati alle attività degli emittenti di ART, come i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML-TF), i rischi operativi, inclusi i rischi di frode, *cyber* e di conformità. Inoltre, le disposizioni mirano a garantire un'adeguata protezione dei consumatori e degli investitori.

Gli emittenti di ART sono tenuti anche a impiegare risorse proporzionate alla quantità delle loro attività e a garantire costantemente la continuità e la regolarità nello svolgimento delle loro attività. A tal fine, gli emittenti di ART devono stabilire una *policy* per la continuità operativa che miri ad assicurare, in caso di problemi o interruzioni dei loro sistemi, lo svolgimento delle attività principali.

Le linee guida entreranno in vigore trascorsi 3 mesi dalla data della loro pubblicazione, avvenuta il 6 giugno 2024.

Con riferimento alle *Regulatory Technical Standards* (RTS) sui conflitti di interesse per gli emittenti di ART, quest'ultime specificano i contenuti minimi delle *policy* e delle procedure aziendali per la gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, gli emittenti di ART sono tenuti a:

- identificare, prevenire, gestire e divulgare efficacemente i conflitti di interesse;
- garantire una gestione sana della riserva di attività e contribuire alla protezione dei detentori e dei potenziali detentori di ART;
- prestare particolare attenzione ai conflitti d'interesse che potrebbero sorgere nella gestione e nell'investimento della riserva di attività, inclusi i casi in cui sono coinvolte terze parti;
- considerare, se l'emittente di ART fa parte di un gruppo, eventuali situazioni di conflitto d'interessi derivanti dalla struttura e dalle attività delle altre entità all'interno del gruppo stesso.

Riguardo, invece, alle RTS sul contenuto minimo delle *policy* in materia di remunerazione, viene definito un quadro analogo a quello già previsto per le imprese di investimento, al fine di garantire che gli emittenti di token implementino



e adottino *policy* in materia di remunerazione che possano promuovere la sana ed efficace gestione del rischio degli emittenti stessi.

L'EBA presenterà le RTS alla Commissione europea per la loro approvazione in via definitiva.

[Linee Guida EBA]

[RTS – Remuneration policy]

[RTS – Conflicts of interest]



[Le Sezioni Unite sull' ammortamento c.d. "alla francese"](#)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno affrontato le dibattute questioni aventi ad oggetto i piani di ammortamento "alla francese", ovvero:

- se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. "alla francese", il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
- se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminazione o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117, comma 4, TUB).

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno chiarito che *"In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminazione o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti."*

Le Sezioni Unite hanno, dunque, risolto il persistente contrasto giurisprudenziale riguardante l'ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze della mancata indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, anche in presenza della previsione scritta del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento "alla francese".

[[clicca qui](#)]



ALTRE NOTIZIE

[MIFID II ed ESMA: le aspettative sull'uso dell'IA nei servizi di investimento al dettaglio](#)

L'ESMA ha pubblicato un proprio *report* avente ad oggetto le aspettative della stessa Autorità relativamente all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi di investimento al dettaglio.

In particolare, l'ESMA evidenzia come l'avanzamento dell'intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare il panorama dei servizi di investimento al dettaglio offrendo opportunità senza precedenti per l'efficienza, l'innovazione e il miglioramento del processo decisionale. Sebbene l'IA prometta di migliorare le strategie di investimento e i servizi ai clienti, essa presenta anche rischi intrinseci, tra cui *bias* algoritmici, problemi di qualità dei dati e potenziale mancanza di trasparenza.

Nonostante la diffusione dell'IA sia ancora nella sua fase iniziale e lo sviluppo non sia uniforme tra le imprese e gli Stati Membri, l'impatto potenziale sul comportamento delle imprese e sulla protezione degli investitori al dettaglio è probabilmente significativo. È importante sottolineare che le decisioni delle imprese restano di responsabilità degli organi di gestione, indipendentemente dal fatto che tali decisioni siano prese da persone o strumenti basati sull'IA.

Pertanto, al fine di garantire la conformità agli obblighi della MiFID II e la tutela degli interessi degli investitori nell'uso di soluzioni guidate dall'IA, l'ESMA ha prodotto alcune linee guida indirizzate alle imprese di investimento che utilizzano l'IA, attenendosi in particolare ai seguenti aspetti:

- aspetti organizzativi;
- condotta aziendale;
- obbligo normativo di agire nel miglior interesse del cliente.

Inoltre, l'ESMA evidenzia che le tecnologie di IA, sebbene offrano potenziali benefici sia per le imprese sia per i clienti, comportano anche dei rischi intrinseci, tra cui:

- *bias* algoritmici e problemi di qualità dei dati;
- problemi di privacy e sicurezza legate alla raccolta, archiviazione e elaborazione della grande quantità di dati necessaria ai sistemi di IA;
- decisioni poco trasparenti e difficoltà nella comprensione del processo decisionale;
- eccessiva dipendenza dall'IA da parte delle imprese e dei clienti per il processo decisionale.

Ad avviso dell'ESMA, i principali utilizzi potenziali dell'IA da parte delle imprese di investimento avranno ad oggetto:

- la gestione del rischio;
- la consulenza sugli investimenti e la gestione del portafoglio;
- l'assistenza ai clienti;
- la conformità alla normativa di riferimento;
- la prevenzione dalle frodi.

L'ESMA e le autorità nazionali competenti continueranno a monitorare l'uso dell'IA nei servizi di investimento e il relativo quadro normativo dell'UE, al fine di determinare se siano necessarie ulteriori azioni in questo settore.



[\[clicca qui\]](#)

torna su 

[La revisione del quadro prudenziale per le imprese di investimento](#)

L'EBA e l'ESMA, il 3 giugno 2024, hanno rilasciato un documento di discussione riguardante la possibile revisione del quadro prudenziale per le imprese di investimento. Tale documento ha lo scopo di raccogliere opinioni da tutte le parti interessate per integrare la richiesta di parere (*call for advice*) della Commissione europea. La consultazione resterà aperta fino al 3 settembre 2024. Inoltre, l'EBA ha avviato un esercizio di raccolta dati su base volontaria per valutare l'impatto delle possibili modifiche delineate nel documento.

Il documento copre una vasta gamma di temi, tra cui:

- l'adeguatezza dei requisiti prudenziali attuali;
- un'analisi della metodologia esistente;
- i rischi non coperti dall'attuale quadro normativo.

Inoltre, il documento discute le implicazioni dell'adozione del nuovo pacchetto bancario dell'UE (CRD VI e CRR 3) con riferimento al portafoglio di negoziazione, al riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) e alle rettifiche di valore su crediti (*credit valuation adjustments, CVA*).

Si considera anche il consolidamento prudenziale e una possibile estensione delle norme ai fornitori di servizi di *crowdfunding* e per le crypto-attività. In questo contesto, il documento di discussione fornisce una panoramica dell'interazione tra IFD/IFR (*Investment Firms Directive and Investment Firms Regulation*) e i requisiti applicabili alle società di gestione di OICVM e ai gestori di FIA che offrono servizi ai sensi della MiFID su base accessoria, o alle imprese di investimento che forniscono servizi per le crypto-attività.

Il documento di discussione comprende anche alcuni aspetti riguardanti la remunerazione in relazione a imprese di investimento, gestori di FIA e società di gestione di OICVM, compresi l'ambito di applicazione, i contenuti delle *policy* di remunerazione, i requisiti in materia di remunerazione variabile, nonché i temi di trasparenza.

Infine, il documento include una breve sezione sul trattamento delle imprese attualmente non regolamentate a livello prudenziale e attive nei mercati delle materie prime.

[\[clicca qui\]](#)

 torna su

[Le modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019 in attuazione degli Orientamenti EBA](#)

L'IVASS ha pubblicato il provvedimento n. 144/2024, con il quale ha introdotto modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44/2019, contenente disposizioni attuative in materia di *compliance* e governance antiriciclaggio (AML).



Questi cambiamenti mirano a prevenire ed evitare l'uso delle assicurazioni e degli intermediari assicurativi per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Preliminarmente si rammenta che il 16 giugno 2022 l'EBA ha pubblicato gli "Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo". I predetti Orientamenti sono volti ad armonizzare l'assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio e forniscono dettagliate indicazioni su ruolo e compiti degli organi sociali e del titolare della funzione antiriciclaggio, nonché sui compiti e sul ruolo dell'esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio. Vengono, inoltre, fornite indicazioni sulle modalità di esternalizzazione delle attività antiriciclaggio e sulle politiche, controlli e procedure a livello di gruppo.

Le nuove previsioni introdotte nel Regolamento IVASS n. 44/2019 sono in larga misura volte ad assicurare la conformità con tali Orientamenti dell'EBA.

Le modifiche più significative concernono:

- a) l'introduzione della figura dell'**esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio**. Come già previsto per gli enti creditizi e gli intermediari finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio di Banca d'Italia, anche le imprese di assicurazione dovranno nominare un componente del consiglio di amministrazione responsabile per l'antiriciclaggio. la nomina del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio dovrà essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento in commento e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
- b) i **limiti all'esternalizzazione delle attività della funzione antiriciclaggio**. Adesso l'esternalizzazione può avere a oggetto esclusivamente i compiti operativi della funzione antiriciclaggio, mentre non può essere oggetto di esternalizzazione la responsabilità della funzione.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[\[clicca qui\]](#)



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

